



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 106 del 30.5.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ISTITUTO PARITARIO PROFESSIONALE E TECNICO "CASA DEGLI ANGELI" DI LECCO, PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO.

L'anno duemilaundici e questo giorno trenta del mese di maggio alle ore 16.15 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che L'Istituto Paritario Professionale e Tecnico "Casa degli Angeli", con sede in Lecco, Via Belvedere, n. 29/31, ha richiesto con nota pervenuta il 17/05/2011, al Comune di Lecco la disponibilità ad attivare percorsi di tirocinio formativo e/o progetti di alternanza Scuola-Lavoro rivolti a studenti iscritti nelle varie discipline presenti nell'istituto;

Rilevato che il Comune di Lecco è interessato ad attivare i percorsi di tirocinio e che a seguito delle valutazioni effettuate e dei contatti con l'istituto Casa degli Angeli ha ritenuto opportuno che la durata della convenzione sia triennale, in conformità anche ai tempi di convenzione osservati ad oggi ed alla bontà delle precedenti esperienze avute con altri istituti locali;

Considerata l'opportunità di collocare le suddette esperienze di tirocinio in continuità con la realizzazione di alcuni progetti già presenti all'interno dell'Ente, soprattutto presso il Settore Finanziario e Settore Politiche sociali, o qualora ve ne siano la necessità e disponibilità anche in altri settori;

Considerato che per l'attuazione di detti progetti è necessaria la stipulazione di apposita convenzione, prevista dall'art. 3, 5° comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.03.1998, n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24.06.1997, n. 196;

Visto l'allegato schema di convenzione fatto pervenire dall'Istituto Paritario Professionale e Tecnico "Casa degli Angeli", (All. 1);

Considerato che lo svolgimento dei tirocini non comporta per il Comune di Lecco alcun onere finanziario per l'Ente, né obblighi diversi da quelli riportati nell'allegata convenzione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1°) di approvare l'allegato schema di convenzione, della durata di tre anni, con l'istituto Paritario Professionale e Tecnico "Casa degli Angeli" di Lecco, di tirocinio di formazione ed orientamento e/o percorsi in alternanza scuola-lavoro, aperta agli allievi iscritti nelle varie discipline presenti, composta da n. 7 articoli e redatto ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997;

2°) di autorizzare il segretario generale a sottoscrivere la convenzione;

3°) di disporre che l'attività di gestione del progetto formativo verrà seguita di volta in volta dal direttore di settore presso cui lo studente effettuerà il tirocinio, previo coordinamento del Servizio Apicale - Gestione Risorse Umane.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione convenzione tra il Comune di Lecco e l'Istituto Paritario Professionale e Tecnico "Casa degli Angeli" di Lecco, per l'effettuazione di tirocinio formativo e/o progetto di alternanza Scuola-Lavoro" di ID n. 5708388 del 26/05/2011

Data, 26/05/2011



Il Segretario generale
Dott. Paolo Codarri


Istituto Paritario Professionale e Tecnico "Casa degli Angeli"

Lecco

MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Istituto _____ Via _____ - 23900 LECCO, codice fiscale _____
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del _____ nato a _____
(_____) il _____ C.F. _____



E

COMUNE DI LECCO - con sede legale in LECCO (LC), Piazza Diaz, n. 1 codice fiscale/IVA 00623530136 d'ora
in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal sig. DOTT _____, nato a _____
il _____, codice fiscale _____

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La [denominazione impresa], qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", è disponibile ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alcuni soggetti in alternanza scuola-lavoro, previa definizione del Progetto Formativo, su proposta di [denominazione istituzione scolastica], di seguito indicata/o anche come il "soggetto promotore".

art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola - lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;
- d) certificazione delle competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- f) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) collaborazione col tutor interno all'individuazione del piano formativo;
- e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli

istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- Nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata di tre anni.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

[denominazione Soggetto Proponente]
Ospitante]


Legale rappresentante

[denominazione Soggetto

Legale rappresentante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO




IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 3 GIU. 2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18 GIU. 2011, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 3 GIU. 2011.

Li, 3 GIU. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE